

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 796

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, ANSELMI, ABETE, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BORRI, BROCCA, CACCIA, CARELLI, CASATI, CASINI CARLO, CASINI PIER FERDINANDO, CONTU, CORSI, CRISTOFORI, FALCIER, FAUSTI, FERRARI SILVESTRO, FOTI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, GIGLIA, IANNIELLO, LA PENNA, LATTANZIO, LO BELLO, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, MELELEO, MEMMI, MEROLLI, MICHELI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PONTELLO, PORTATADINO, QUARENghi, QUIETI, RAVASIO, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROGNONI, ROSSATTINI, RUSSO VINCENZO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANTUZ, SANZA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, SULLO, TANCREDI, TEDESCHI, VISCARDI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 9 novembre 1983

Norme concernenti diritti e garanzie degli immigrati
extracomunitari in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo approvato nella precedente legislatura dal Senato rappresentava il primo tentativo — pur inadeguato — di dare una risposta ad un problema drammatico che, al di là delle definizioni e delle statistiche, riguarda gli elementari diritti umani e civili di uomini e famiglie che sono tra noi. Uno dei limiti del disegno di legge del Governo (testo del Senato), consisteva nell'aver affrontato solo la disciplina dell'occupazione e dell'afflusso degli immigrati. L'abbinamento alle tre proposte di legge presentate nella precedente legislatura alla Camera dei deputati (Ramella ed altri

n 2990, Galli Maria Luisa ed altri n 3177, e Foschi ed altri n 3367) consentiva di integrare il testo del Senato con alcuni aspetti (anche se non tutti) dei diritti civili, delle famiglie, della scuola, della casa, della mobilità, della sanità, della parità sostanziale, non separabili dal diritto al lavoro. Si poteva così cercare di essere più coerenti non solo con il testo della Raccomandazione n 143 dell'OIL, ma anche con i Patti dell'ONU sui diritti civili, sociali, culturali, da noi ratificati.

Si è svolto poi un importante colloquio sui diritti umani degli stranieri in Europa (Funchal 17-19 ottobre 1983), la stessa

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

conferenza dei Ministri dell'emigrazione dei 21 paesi del Consiglio d'Europa ha affrontato anche il tema dei clandestini (Roma 25 ottobre 1983). Tutto ciò denota che la coscienza del problema si è accresciuta, ma al contempo si sono accresciuti anche i rischi del prevalere di visioni e comportamenti di rigetto.

* * *

QUADRO EUROPEO.

Si è molto accresciuto il numero dei rifugiati *de facto* e dei lavoratori stranieri che affluiscono ai paesi europei occidentali, in condizioni spesso formalmente irregolari.

Nessuno sa con esattezza quanti siano, perché non vi è una comune definizione delle persone interessate, perché ogni paese adotta propri criteri; alcuni paesi (come l'Italia), sono privi di qualunque forma di controllo. Non vi sono dubbi, comunque, sul fatto che si tratta di diversi milioni di persone in Europa. Occorrerebbe intanto essere d'accordo nel definire come « rifugiati *de facto* » coloro che non sono riconosciuti come rifugiati di diritto, qualunque sia il paese di origine e che, però, per motivi di ordine politico, razziale, religioso o altre ragioni valide, non possono o non vogliono ritornare nei loro paesi di origine (Consiglio d'Europa, 1975); per lavoratori stranieri non vorrei considerare in questa sede solo quelli che emigrano legalmente (anche se essi presentano ancora complessi ed enormi motivi di definizione in una prospettiva di cooperazione più coerente tra i paesi europei) quanto, soprattutto, coloro che emigrano in condizioni abusive, clandestine o illegali (Convenzione n. 143 dell'OIL).

Va subito rilevato che ambedue i fenomeni si sono generalizzati negli ultimi tempi a tutti i paesi dell'Europa occidentale, e cioè sia a quelli tradizionali di immigrazione, sia a quelli che erano e sono di emigrazione. Va da sé che mentre i paesi che avevano una tradizione legislativa in materia di immigrazione sono più preparati al nuovo fenomeno, paesi, come l'Italia, di tradizione emi-

gratoria sono privi di qualunque precedente legislativo e stentano persino a prendere atto della dimensione del problema. Più che un dato statistico, c'è un dato visivo della mobilità nuova delle popolazioni, specie nelle città (ma anche nei piccoli paesi) dato dalla varietà delle razze, dei colori della pelle, della lingua, delle fogge del vestire, che si incontrano in luoghi in cui appena qualche anno fa ciò avrebbe determinato viva curiosità.

Naturalmente non ci si riferisce ai turisti o agli studenti, ma ai residenti, i quali magari inizialmente erano giunti come turisti o come studenti. Credo sia questa la via più abituale di ingresso nei paesi europei.

Si spiega forse così perché molti paesi — o tutti — fino ad ora hanno finito per non voler affrontare il tema sul piano internazionale, ritenendo che si trattasse di un problema interno o addirittura di puro ordine pubblico, cioè di polizia.

Con argomenti diversi, paesi con grande esperienza immigratoria pensano di poter agevolmente controllare il fenomeno sul piano nazionale e di poter regolare i flussi secondo le regole della domanda e della offerta del mercato del lavoro. Così la CEE continua a non discutere e a non decidere neppure la proposta di direttiva del 23 aprile 1978, anche se del tutto inadeguata e orientata dalla preoccupazione di ordine pubblico.

Intanto, l'aggravarsi della crisi occupazionale che toccherà presto i 12 milioni di disoccupati in Europa, il rientro forzoso di molti emigrati nei paesi di origine, la domanda di lavoro in occupazioni non desiderate dei lavoratori locali, rendono sempre più evidente la contraddizione di un afflusso sempre più crescente di clandestini, rifugiati o no, che lavorano in condizioni non rispondenti ai diritti e alle convenzioni sottoscritte sul piano internazionale.

In proposito non si può non rilevare ancora una volta che gli atti sottoscritti sul piano internazionale comportano obblighi ben precisi e non sono benevole dichiarazioni che possono essere disattese.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Quindi, la cooperazione internazionale dovrebbe incominciare dalla capacità degli organismi internazionali di imporre il rispetto delle decisioni sottoscritte in sede ONU, in sede OCSE, in sede di Consiglio d'Europa e, seppure in assenza di una specifica direttiva, in sede CEE. A tal punto sembra che una cooperazione internazionale sia necessaria ed urgente. Ma per raggiungere almeno alcuni risultati minimi, occorrerebbe intanto essere d'accordo su alcune linee direttive generali:

a) il problema non può essere affrontato con un'ottica prevalentemente di polizia, ma va affrontato in termini di diritti umani e civili, di coerenza con i principi del diritto internazionale, vincolanti per chi li ha liberamente accettati;

b) che il numero delle persone che oggi si trovano in condizioni di discriminazione, di marginalità e di irregolarità perché stranieri o rifugiati di fatto sia grande o piccolo, non ha grande importanza di fronte al fatto che si tratta di situazioni umane in gran parte irreversibili e di persone che non possono ormai tornare al paese di origine;

c) per le situazioni preesistenti si deve attuare una normativa non repressiva che regolarizzi, non discrimini, parifichi il più possibile le condizioni personali, familiari, lavorative degli stranieri a quelle dei lavoratori europei;

d) per il futuro, il prossimo futuro, è quanto mai necessaria una normativa internazionale o almeno europea, fondata su principi comuni, che non consentano flussi incontrollati e non programmati sulle reali condizioni di mercato del lavoro (si può usare il sistema SEDOC) ma che garantiscano — per le quote ammesse — la parità e comunque la certezza dei diritti. Al contempo, dovranno invece essere severamente colpite tutte le forme di *racket* e ogni sfruttamento e speculazione.

* * *

Se questi principi direttivi fondamentali venissero condivisi, non sarebbe dif-

ficile pervenire ad una normativa comune, che dovrebbe contenere due momenti: quello transitorio, che regolarizza il passato e quello futuro, che programma i nuovi movimenti, ma non dà luogo ad una legislazione speciale, anzi al contrario, tende solo a garantire i modi di affermazione di una, seppure progressiva, parità dei diritti rispetto ai cittadini residenti, rispetto ai comunitari e rispetto a ciò che ognuno dei nostri paesi chiede agli altri per i suoi emigranti.

Può sembrare che questa mia insistenza sia utopistica e priva di consapevolezza dei problemi e dei rischi. Al contrario, so che questo è un punto sul quale vi sono molte obiettive difficoltà e opinioni e convinzioni diverse. Tuttavia bisogna riflettere sul fatto che l'utilizzazione di manodopera straniera a basso costo perché straniera clandestina e priva di costi e di diritti sociali, non è solo un'ingiustizia (e ciò basterebbe a farcela rifiutare), ma introduce nell'economia un incentivo ulteriore all'ingresso di nuova manodopera straniera e clandestina. Solo la parità di trattamento garantisce i lavoratori locali e in fondo garantisce gli stessi imprenditori da una concorrenza illecita. Del resto, l'antica concezione strumentale del lavoro umano dell'emigrato che può essere usato quando serve, per essere respinto a casa quando pesa, ha già dato troppi drammi e come la rigettiamo per i migranti comunitari, va rigettata per ogni persona umana. C'è ancora una diffusa riserva sul potenziale disordine e sull'apporto alla criminalità, al terrorismo, alla contestazione politica, che deriverebbe dalla presenza di stranieri, ma ciò non è vero, non è affatto dimostrato e comunque non si può non valutare quante siano in realtà le circostanze di clandestinità forzata, di non garanzia dei diritti, di bisogno, che determinano a volte comportamenti illegali.

EMIGRAZIONE, STRANIERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.

La mobilità delle persone per motivi indipendenti dalla loro volontà finirà per

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

accrescersi, perché troppi paesi sono sotto regimi oppressivi, troppi motivi di conflitto travagliano il mondo, troppa povertà e fame spingono alla ricerca di nuovi spazi.

L'Europa non può chiudere le sue frontiere e non può d'altra parte ignorare che proprio in questo stesso periodo siamo di fronte alla sfida della disoccupazione più grave della storia dei paesi industrializzati e di fronte al cambiamento di tecnologia più radicale di quanti ne siano mai esistiti.

Noi sappiamo che siamo già in pauroso ritardo rispetto alle risposte che dobbiamo ai giovani in cerca di occupazione, ai lavoratori che perdono senza scampo la loro occupazione, agli anziani validi che chiedono di non essere inutili. Sappiamo che per tutti si impone un nuovo e radicalmente diverso modo di concepire e di organizzare il lavoro, i suoi ritmi, le qualificazioni, le funzioni. E in questa necessaria rivoluzione, si deve inserire anche il problema degli stranieri. La vera complicazione è lasciare cronicizzare il problema.

È del tutto illogico pensare che in una Europa integrata e comunque di libera circolazione, ogni singolo paese possa da solo regolare i flussi migratori, perché le carenze di ciascuno finiranno per vanificare i disegni degli altri.

Vi sono poi aspetti della politica estera comune e della politica per lo sviluppo in particolare, che richiedono molta attenzione. Se è vero che molti di coloro che emigrano nei paesi europei e, talora, alimentano il lavoro clandestino illegale e il numero dei rifugiati *de facto* sono spinti dalle condizioni di vita dei paesi di origine, la via della prevenzione e dell'aiuto è nel finalizzare i mezzi, i progetti di sviluppo cooperativo, alla creazione *in loco* di nuove condizioni socio-economiche e di lavoro, cui possano tornare anche parte di coloro che oggi sono fuggiti nei paesi d'Europa, compresi gli studenti, la cui formazione deve essere nuova fonte di energia per i paesi di origine.

Il trattato di Lomé e la politica estera comunitaria in genere, sono le vie di

cooperazione internazionale da seguire e lo strumento multilaterale nel quale si possono fissare alcune condizioni e garanzie per i cittadini oggi emigrati dai paesi beneficiari. Analogamente ove non sono possibili accordi multilaterali, vanno ricercati accordi bilaterali, non tanto tendenti alla vecchia logica degli accordi di emigrazione, quanto finalizzati alla reciprocità delle garanzie per coloro che intendono emigrare verso l'altro paese o tornare al paese di origine, colpendo contemporaneamente tutte le forme di traffico illegale della manodopera.

Vi saranno, malgrado ciò, molte realtà e paesi con i quali non è possibile alcun tipo di accordo né di garanzia, specie per quanto attiene alle libertà fondamentali della persona rispetto a regimi oppressivi e in questi casi non può che essere adottata una politica comune dei paesi europei, non di tipo pietistico, ma ispirata al dovere della coerenza con i principi e gli obblighi che i paesi a democrazia pluralistica hanno adottato.

Ancora una volta mascherare la condizione degli stranieri a qualunque titolo presenti, è il male peggiore; affrontarne insieme i risvolti significa anche attribuire agli organi dell'ordine pubblico quella quota di casi che li riguarda, senza ingiustamente generalizzare e senza respingere nella clandestinità coloro che hanno buone ragioni e che debbono poter ritrovare legittimi spazi di vita, di serenità e di pace.

* * *

Ecco, infine, alcune essenziali questioni sulle quali occorre giungere ad una normativa comune e sulle quali anche recenti verifiche in sede BIT e in sede di comunità europee hanno dimostrato carenze e divergenze di orientamento:

1) legalizzare le situazioni già esistenti;

2) adottare misure molto severe contro gli organizzatori di traffico clandestino di manodopera e coloro che im-

piegano illegalmente gli stranieri. Fare in modo che i servizi di collocamento siano pubblicamente controllati;

3) sostituire le macchinose procedure di autorizzazione con una programmazione europea delle possibilità effettive di occupazione degli stranieri per aree e per qualifiche, in rapporto con l'andamento del mercato del lavoro, usando il sistema SEDOC per la compensazione tra domanda e offerta, sul piano europeo;

4) applicazione integrale della Convenzione 143 dell'OIL, con parità di trattamento tra lavoratori comunitari e stranieri e rispetto dei diritti fondamentali (salario, contratti, sanità, previdenza, servizi sociali, casa, formazione professionale, libertà associative e sindacali, partecipazione ad organismi consultivi e alle amministrazioni locali, tutela dei diritti dinanzi agli organi di giustizia).

5) diritto alla famiglia, allo studio, alla lingua e cultura di origine, al riconoscimento dei titoli, al trasferimento dei beni e dei risparmi, nonché dei contributi previdenziali versati;

6) inserimento dei problemi della immigrazione straniera nel quadro della cooperazione fra Stati, anche attraverso accordi multilaterali o bilaterali, comprendenti anche i programmi, garanzie e sostegni per il reinserimento nei paesi di origine. A questo proposito acquista particolare rilievo il problema degli studenti stranieri, che vanno sostenuti nella loro formazione, ma nei confronti dei quali il lavoro in periodo scolastico può essere consentito solo a tempo parziale e per precise attività, al fine di raggiungere lo scopo vero del loro impegno e facilitare poi il reinserimento nei paesi di origine, per aiutare così lo sviluppo dei paesi più in difficoltà;

7) piena applicazione degli stessi criteri per i rifugiati *de facto*, senza discriminazioni e limitazioni legate alla provenienza geografica degli interessati;

8) una corretta integrazione per coloro che restano permanentemente nei

paesi di accoglienza, non è compatibile con un processo di passiva assimilazione. Non solo per la prima generazione, ma per quella dimensione reale della vita di ciascuno che è la dimensione familiare dei problemi, si impone di creare quanto serve perché i bisogni di libertà delle persone nella comunità trovino risposta idonea e perché cultura, lingua, tradizione, costumi dei paesi di origine, consentano a chi è venuto da lontano, di poter affermare pienamente la propria personalità, di poter dialogare con la realtà del paese ospitante, di poter conoscere le diversità, di poter arricchire i paesi ospitanti di antiche esperienze e di originali apporti. In sostanza, la via della cooperazione internazionale e della integrazione corretta è anche quella di una attiva politica del multiculturalismo nel senso più ampio della parola, che poi è la via della comprensione tra i popoli e del superamento della biblica torre di Babele, per percorrere obiettivi di sviluppo della pace insieme con quella sorta di pellegrini involontari che sono i migranti, il cui dramma umano può diventare nuova speranza di dialogo tra i popoli.

* * *

Per quanto stiamo vivendo le difficoltà proprie della fine di un'epoca, è proprio questo il momento di respingere le visioni egoistiche e protezionistiche di chi immaginasse di difendere meglio i diritti dei cittadini attraverso false distinzioni tra rifugiati *de facto* e rifugiati di diritto, tra lavoratori locali, comunitari e stranieri.

La verità è più complessa e cruda: o noi troviamo risposte per il futuro di tutti, o non ne troveremo per nessuno. Le risposte possibili sono nella direzione della parità dei diritti, sono nella comunicabilità delle esperienze e nella mobilità delle persone, sono nella solidarietà senza riserve, sono nella integrazione delle conoscenze e delle risorse. Ciò vale sul piano mondiale ma, forse, vale di più per la vecchia Europa.

Si tratta di scelte difficili e il tempo è poco per abbandonare schemi antichi e

vantaggi apparentemente solidi. Non si tratta di aprire le porte in modo dissennato, ma di dare a uomini che sono tra noi, o a quelli che dovranno o potranno venire tra noi, la prospettiva di non essere più stranieri tra noi, sapendo che essi danno almeno quanto ricevono. È un grande passo, che nessuno dei paesi europei oggi può fare da solo. Possiamo e dobbiamo farlo insieme.

IL PROBLEMA ITALIANO.

Il fenomeno delle immigrazioni clandestine è uno degli aspetti e delle distorsioni oggi esistenti sul mercato del lavoro, con implicazioni gravi in materia di parità dei diritti umani.

Negli scorsi decenni tali problemi si erano verificati in Italia attraverso processi di immigrazione nelle aree del nord e le questioni emergenti erano quelle della quantità e dell'assorbimento all'interno del paese, nonché dei problemi di inserimento e di servizi sociali nelle città.

Oggi invece siamo in presenza di condizioni di propensione e di attese del tutto diverse da parte della manodopera italiana. È infatti mutata l'aspettativa dei soggetti che, in presenza di una condizione di disoccupazione, hanno l'aspirazione di giungere ad una situazione di stabilità e non di precarietà di occupazione e il loro grado di professionalità, o meglio di formazione scolastica, è del tutto divaricato rispetto al bisogno e alle istanze di domanda di lavoro.

La situazione interna della domanda e dell'offerta e i problemi propri dei paesi in via di sviluppo hanno incentivato il fenomeno dell'immigrazione clandestina dai paesi del Mediterraneo e del Terzo mondo vicino. Non si è in condizioni di quantificarlo se non per larghe stime o approssimazioni. Certo è che esso ha assunto ormai una dimensione notevole e tale da richiedere una disciplina legislativa che vada ben oltre i problemi dell'ordine pubblico. La dimensione del fenomeno e la rilevanza dei problemi umani che ad esso vanno connessi, sono tali da richiedere

con urgenza un'adeguata previsione delle garanzie di inserimento nella società italiana e nel mondo del lavoro di queste persone e delle loro famiglie.

Tale regolamentazione, oltre ad essere prevista dalla legge di ratifica 10 aprile 1981, n. 158, che, com'è noto, ha dato esecuzione alla Convenzione 143 adottata a Ginevra il 24 giugno 1975 concernente appunto le emigrazioni abusive e l'opportunità di uguaglianza di trattamento dei lavoratori immigrati, risponde soprattutto per noi ad un preciso dovere morale.

Dopo aver contribuito allo sviluppo dei principali paesi industrializzati ed avere sperimentato tutto il dramma dell'emigrazione, nel momento in cui un fenomeno del genere si presenta qui in Italia abbiamo l'imperativo di prenderne coscienza, anche per evitare fenomeni xenofobi e per impedire lo sfruttamento dei lavoratori stranieri.

In concreto, come noi svolgiamo una serie di azioni rivolte a creare ulteriori strumenti di tutela e di protezione per la nostra emigrazione che mirano a favorire la promozione sociale, professionale e culturale dei connazionali all'estero, dobbiamo prevedere una regolamentazione diversa da quella attuale ed accordi con i paesi di emigrazione, che servano a garantire la condizione ed i diritti di quelli che si trovano già in Italia ed a stabilire il numero di coloro che potrebbero o meno venirvi ma, a parità di condizioni, disincentivando e punendo tutte le forme di lavoro nero e non gradito, contrarie agli interessi degli immigrati e dei lavoratori italiani.

Pur non esaurendo l'esigenza di una più organica normativa, a tali scopi risponde il presente testo legislativo che ad avviso dei proponenti è aderente alla richiamata Convenzione e a tutta la normativa internazionale che coerentemente abbiamo sottoscritto e che in modo più completo dobbiamo attuare, anche con altre iniziative e proposte, promuovendo nel contempo quelle modificazioni di tipo culturale che si rendono necessarie. Anche a tale scopo vuole rispondere la presente proposta di legge i cui temi fondamentali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sono comuni alle proposte parlamentari già presentate nella precedente legislatura e tenendo conto del dibattito che nel frattempo s'è svolto (Convegno di Bologna, 1983, CESIL di Milano 1983, convegno UCEI Roma 1983, Colloquio di Madera 1983, ecc.).

Gli articoli fondamentali dunque tendono a rispondere alle esigenze di:

a) legalizzazione delle situazioni esistenti;

b) programmazione dei flussi migratori per il futuro;

c) severa repressione del traffico di manodopera e dello sfruttamento di essa;

d) creazione di strumenti consultivi degli stranieri;

e) garanzie dei diritti personali e familiari nel senso delle parità rispetto ai cittadini italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri legalmente operanti sul territorio e alle loro famiglie piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sul piano economico contrattuale, della tutela della salute, della sicurezza sociale, delle libertà associative, sindacali e politiche, dei servizi sociali, della cultura e della scuola.

ART. 2.

Al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad un effettivo esercizio di tali diritti e di promuovere le iniziative idonee, con la partecipazione dei diretti interessati, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

Di essa sono chiamati a far parte con decreto del Ministro del lavoro:

1) tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali italiane;

2) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi più interessate al problema;

3) quattro esperti designati dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri, delle finanze;

4) tre rappresentanti designati dalle regioni;

5) sei rappresentanti degli immigrati, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

6) tre rappresentanti delle associazioni che operano nell'immigrazione.

La Consulta elegge un presidente tra i suoi membri e si dà un regolamento interno.

ART. 3.

Della Consulta fa parte di diritto il direttore del Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie che viene contemporaneamente istituito presso il Ministero del lavoro, alle dirette dipendenze del Ministro e affidato alla responsabilità di un dirigente generale, adeguatamente coadiuvato da personale tecnico e d'ordine che è destinato al servizio secondo le determinazioni amministrative di competenza del Ministro, senza modificazione delle tabelle del personale attribuito al Ministero.

ART. 4.

Il Servizio provvede a collaborare con la Consulta e ad attuarne gli orientamenti in materia di diritto all'informazione, di censimento dei posti di lavoro, di formazione professionale, di facilitazione all'inserimento nella nuova realtà, di alloggi, di lingua, di scuola, di cultura, di associazionismo, di assistenza sociale, nonché di diritti sindacali, fiscali, di rimesse valutarie, di invalidità, di previdenza, di infortunistica, di tutela legale e di quant'altro sia ritenuto idoneo ad affermare diritti e doveri, in condizioni di massima parità rispetto ai lavoratori di cittadinanza italiana. Provvederà altresì a garantire la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero anche al fine di evitare errate attese e verso i consolati stranieri in Italia relativamente ai problemi dei loro connazionali.

ART. 5.

I lavoratori stranieri dipendenti o autonomi, i rifugiati *de facto* e le loro famiglie che a qualsiasi titolo risiedono o dimorano in Italia al momento della pubblicazione della presente legge, nonché i datori di lavoro che a qualsiasi titolo impieghino lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio del Ministero del lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Servizio del Ministero del lavoro, coadiuvato dall'Ispettorato, provvederà a pubblicizzare ampiamente la presente norma attraverso i patronati e le forze sociali e a regolarizzare le posizioni pregresse. Ogni altro eventuale provvedimento, motivato da ragioni diverse da quelle di lavoro, è assunto nel pieno rispetto di tutti gli accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera dei patronati o delle forze sociali organizzate.

Il Ministro del lavoro provvede ad emanare tempestivamente ogni altra disposizione regolamentare e ad addestrare il personale per i necessari adempimenti.

Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al presente articolo incorrono nelle sanzioni previste dall'articolo 14.

ART. 6.

Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione e nei confronti dei lavoratori che emigreranno in Italia, è ammesso ricorso da parte dell'interessato al Ministero del lavoro. Entro trenta giorni esprimerà il suo parere la Consulta e su esso deciderà il Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri competenti.

Espletata tale procedura, nel caso in cui sia deciso il rimpatrio, il lavoratore straniero può proporre ricorso innanzi alla magistratura ordinaria.

Ai lavoratori stranieri si applicano le norme del codice civile e la convenzione europea sui diritti dell'uomo, indipendentemente dalla cittadinanza.

La perdita del posto di lavoro non costituisce in ogni caso motivo di espulsione.

ART. 7.

Il Servizio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua, con scadenza mensile, il censimento delle offerte di lavoro risultate inevase presso i competenti uffici di collocamento.

I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali sono tenuti a dare la massima collaborazione nella individuazione di tutte le variazioni dell'offerta.

Dopo aver accertato l'indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari a ricoprire le offerte di lavoro, esse vengono messe a disposizione dei lavoratori stranieri, determinandone le qualifiche professionali, il numero e le previsioni annuali, ai fini delle autorizzazioni, ivi comprese quelle relative al lavoro autonomo.

ART. 8.

Le domande di lavoro dei lavoratori stranieri che fanno richiesta di emigrare in Italia, raccolte dalle autorità consolari, anche attraverso organismi non governativi, per il tramite del Ministero degli affari esteri vengono inviate al Servizio di cui all'articolo 3, che provvede alla formazione per anzianità di una graduatoria dei lavoratori stranieri, residenti all'estero, in cerca di occupazione; il Ministero del lavoro definirà inoltre le qualifiche per le quali è ammessa la chiamata nominativa; essa è comunque la regola nel caso delle collaboratrici familiari; esse sono pure autorizzate al *part-time*, se hanno possibilità di alloggio.

Gli studenti che frequentano gli istituti pubblici e privati italiani di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo parziale durante i loro studi. Al termine dei corsi essi — di regola — rientreranno in patria per contribuire allo sviluppo dei paesi di origine.

La Repubblica italiana rifugge da ogni criterio di discriminazione e non subordina le graduatorie alla esistenza di accordi di reciprocità, pur favorendone l'attuazione laddove essi si rendono possibili.

ART. 9.

Ai fini dell'ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità

consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro.

Gli uffici del lavoro provvedono al rilascio dell'autorizzazione previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore straniero. In ogni caso ai sensi dell'articolo 1 detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.

Il lavoratore ha « diritto alla famiglia » e quindi ad essere raggiunto dai familiari a carico e a veder facilitata la soluzione dei problemi derivanti dai matrimoni misti.

All'ingresso in Italia, come al rientro in patria, il lavoratore immigrato ha diritto alla esenzione doganale su ogni effetto personale e familiare.

In qualunque momento il lavoratore straniero, dipendente o autonomo, ha diritto a trasferire all'estero i suoi risparmi derivanti da lavoro.

In caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può trasferirli indipendentemente dall'esistenza di un accordo di reciprocità.

Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi.

ART. 10.

Il lavoratore immigrato può chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro dispone le modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi; inoltre il lavoratore immigrato può partecipare a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio.

In accordo con il Ministero degli affari esteri, e sui fondi di cui alla legge 9

febbraio 1979, n. 38, per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del lavoro predisporrà o approverà domande di corsi di preavviamento al lavoro, per i lavoratori ammessi, al fine di facilitare la conoscenza della lingua, della cultura e degli usi della famiglia e della comunità italiana.

ART. 11.

Il lavoratore immigrato gode di tutti i diritti di mobilità previsti dalle leggi e contratti vigenti, nonché dei passaggi automatici di qualifica previsti dai contratti collettivi e dalla normativa sui licenziamenti collettivi disposti ai sensi delle leggi vigenti.

L'autorizzazione iniziale può essere rinnovata per i due anni successivi, dopodiché è concessa un'autorizzazione a tempo indeterminato. I problemi di cittadinanza sono regolati dalle specifiche leggi, in particolare per i problemi derivanti dai matrimoni misti.

ART. 12.

Il lavoratore straniero, dipendente o autonomo, ha diritto alla completa parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, di infortunistica, di previdenza, di sanità, di utilizzazione dei servizi sociali, di partecipazione alla assegnazione degli alloggi.

ART. 13.

Il Governo, in collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di loro competenza, promuove corsi di lingua e cultura italiane per i lavoratori stranieri e le loro famiglie e al contempo attuerà specifici sostegni per i figli dei lavoratori immigrati che frequentino le scuole italiane.

Le regioni sono inoltre tenute a sostenere le iniziative culturali dei gruppi etnici. A tale scopo la Consulta provvederà

a trasmettere annualmente idonee proposte ai Ministeri competenti, alle regioni, agli enti locali e alle istituzioni universitarie.

Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in patria, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

ART. 14.

Il licenziamento del lavoratore straniero deve essere comunicato a cura del datore di lavoro, per il tramite dei competenti uffici di collocamento, al Servizio di cui all'articolo 3, che provvederà ad inserirlo nella relativa lista dei disoccupati, con diritto ai relativi benefici.

Il lavoratore straniero gode di tutti i diritti associativi e sindacali italiani.

ART. 15.

Chiunque compia, in violazione della presente legge e di tutte le altre disposizioni amministrative, attività di intermediazione è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 2.000.000 a 10.000.000 per ogni lavoratore reclutato.

Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori stranieri sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con l'ammenda di lire 500.000 per ogni lavoratore occupato e per ogni trimestre di effettiva occupazione.

Le ammende di cui sopra sono rivalutate annualmente, con decreto del Ministro del lavoro.

Oltre alle predette sanzioni nei casi più gravi può essere disposta la sospensione o la revoca delle licenze di esercizio.

Nel caso che la posizione dei lavoratori stranieri clandestini non possa essere sanata dopo la definizione dei ricorsi di cui all'articolo 6, sono adottate le ine-

vitabili decisioni di rimpatrio da parte del Ministero dell'interno, garantendo il pieno rispetto delle norme e convenzioni internazionali in materia di diritti dei lavoratori migranti.

ART. 16.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) i lavoratori frontalieri;
- b) gli stranieri ospiti per motivi di studio, o di formazione professionale;
- c) i lavoratori occupati in organizzazioni od imprese straniere in Italia, impegnati in attività di lavoro per periodi limitati, scaduti i quali siano tenuti a rimpatriare;
- d) gli artisti e lavoratori dello spettacolo, la cui competenza resta affidata all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni;
- e) i marittimi.

La presente legge non si applica, altresì, ai cittadini di paesi membri della CEE ed ai lavoratori per i quali sono dettate norme particolari anche in attuazione di accordi internazionali in particolare alle categorie previste dall'articolo 11 della convenzione 143 dell'OIL.

ART. 17.

Il servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e le loro famiglie, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, provvederà a promuovere e sollecitare gli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione 143 dell'OIL, per disciplinare i flussi migratori per la repressione delle intermediazioni illegali anche nei paesi di partenza e per la collaborazione reciproca nel campo dei diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori e delle loro famiglie.

ART. 18.

Alla spesa necessaria per il funzionamento della Consulta, nonché al funzionamento del servizio e all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, si fa fronte attingendo ai singoli capitoli di spesa del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le relative competenze, nonché ai proventi contravvenzionali derivanti dall'attività dell'Ispettorato del lavoro.